

N.° 1382.



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la costruzione d'una Strada Ferrata da Torino a Susa secondo la direzione e le norme stabilite dall'unito Capitolato.

Art. 2.

Il capitale per far fronte a questa impresa verrà costituito mediante l'emissione di dodici mila cinquecento quaranta azioni al portatore di lire cinquecento caduna sotto la denominazione di: *Azioni della Strada Ferrata da Torino a Susa*. Il Governo è autorizzato a farne l'emissione a misura che progrediranno i lavori, a norma di quanto è stabilito nell'unito contratto d'appalto.

Art. 3.

Le azioni produrranno l'interesse del quattro e mezzo per cento all'anno a partire dal giorno dell'emissione, pagabili a semestri maturati. Sarà quindi assegnata alle medesime una quota sui proventi della strada in conformità di quanto viene stabilito all'articolo vent'otto del Capitolato.

Art. 4.

Il qui unito Capitolato d'appalto, concluso fra il Ministro dei Lavori Pubblici e la Società IACHSON, BRASSEY e HENFREY pella costruzione di questa Strada Ferrata, è approvato, e formerà parte integrante della presente Legge.

Art. 5.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, e quello delle Finanze, sono, ciascuno per la parte che li riguarda, incaricati dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1852.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. BONCOMPAGNI.
V.° CIBRARIO.
V.° COLLA.

PALEOCAPA.